



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CASA PER ANZIANI

Viale Trieste, n. 42

Cividale del Friuli - C.A.P. 33043 (UD)

Tel. 0432 731048 / 732039 - Fax 0432 700863

Part. IVA 02460260306

email: protocollo@aspcividale.it **pec:** postacert@pec.aspcividale.it

www.aspcividale.it

REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ

Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 21 del 27.07.2022

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, disciplina i criteri e le modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e si applica a tutto il personale del comparto sanità assunto a tempo indeterminato presso l'ASP Casa per Anziani (di seguito "ASP"), previa conferma in servizio decorso il periodo di prova previsto dai vigenti C.C.N.L.

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale non costituisce un diritto soggettivo del dipendente, ma è subordinato alla valutazione dell'amministrazione effettuata in relazione alle esigenze dei servizi.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale non è instaurabile nei confronti dei dipendenti titolari di incarico di funzione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018.

Gli obiettivi che l'ASP propone di raggiungere, attraverso la concessione di rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle esigenze qualitative nonché delle caratteristiche dei servizi erogati, sono orientate a:

- migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema organizzativo adottando maggior flessibilità della presenza lavorativa;
- favorire la possibilità di conciliare il tempo di lavoro e quello di vita dei dipendenti considerando che il personale di genere femminile in ASP rappresenta una presenza molto alta con situazioni di necessità sociali e familiari da sostenere;
- tutelare situazioni di disagio e/o necessità del dipendente;
- garantire, secondo criteri di chiarezza e trasparenza, diritti e doveri di tutti i dipendenti in materia di orario.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE DA DESTINARE A TEMPO PARZIALE E DEFINIZIONE ARTICOLAZIONE ORARIA

Con cadenza biennale saranno definiti, previa informativa alle OOSS, i contingenti del personale che possono essere destinati al rapporto di lavoro a tempo parziale per ciascun profilo professionale, per un limite massimo teorico pari al 25% del fabbisogno di ciascun profilo professionale.

L'ASP privilegerà articolazioni orarie che salvaguardino le esigenze funzionali dell'Azienda e tipologie di part time più confacenti agli ambiti organizzativi nei quali gli operatori sono assegnati.

In prima applicazione, la mappatura sarà formalizzata entro il 31.08.2022.

L'Azienda si riserva di valutare la possibilità di elevare il numero di posti, laddove possibile e compatibilmente con l'assetto organizzativo aziendale, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Con cadenza biennale, entro il mese di settembre l'Azienda predispone appositi avvisi per il passaggio di lavoro a part-time, con l'indicazione del numero dei posti disponibili messi a selezione, per profilo professionale.

I posti a tempo parziale resisi liberi in corso d'anno verranno attribuiti sulla base delle graduatorie. La domanda del dipendente che intende richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro dovrà essere presentata, redatta su apposito modello (allegato n. 1), secondo quanto precisato dal bando entro i termini previsti dall'avviso.

La domanda di part-time dovrà riportare:

- Profilo professionale e U.O. d'appartenenza;
- Motivazione della richiesta (non è possibile indicare "motivi personali") per la definizione della graduatoria di cui ai criteri di priorità indicati nel regolamento.

La domanda dovrà essere corredata della dichiarazione sostitutiva.

FORMULAZIONE GRADUATORIA

Per la formulazione della graduatoria (o graduatorie) di cui al precedente articolo, si terrà conto dei seguenti requisiti di ammissione con i relativi punteggi:

Descrizione	Punteggio
Dipendente che assiste: <ul style="list-style-type: none"> – il coniuge, il convivente il figlio o i genitori affetti da patologie oncologiche; – una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa Tali condizioni devono assumere connotazione di gravità ai sensi dell'art 3, c. 3 della legge 5.2.1992, n. 104 con necessità di assistenza continua in quanto la persona non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi quanto previsto dalla tabella di cui al DM Sanità 5.2.1992 (G.U. n. 47 del 26.02.1992)	4
Dipendente portatore di disabilità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999) ovvero essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5.2.1992, n. 104	1
Figli minori da 0 a 5 anni compresi*	4,5
Figli minori da 6 a 10 anni compresi*	2,5
Figli minori da 11 a 14 anni *	1
Figli con sindrome DSA di cui alla L.170/2010*	2
Familiari affetti da patologie (ad esclusione di quelle citate) di cui al DPCM 278 del 2000	2
Coniuge turnista in presenza di figli minori di anni 14	1,5
Genitore unico e affidatario di figli minori di anni 14	2
Dipendente con almeno 60 anni d'età e/o 38 anni di servizio e con prescrizioni/limitazioni mediche**	1

* punteggio assegnato per ciascun figlio

** i dipendenti interessati sono tenuti a verificare se la trasformazione al tempo parziale comporterebbe una penalità ai fini pensionistici.

Il dipendente che chiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in presenza di più requisiti, cumula i punteggi previsti per ciascuno di essi.

A parità di punteggio sarà data precedenza al dipendente che ne fa domanda per la prima volta.

Nel caso di rinuncia al posto il dipendente decade dalla graduatoria.

AMMISSIONE AL RAPPORTO DI LAVORO SU DOMANDA DEL DIPENDENTE AL DI FUORI DELLE GRADUATORIE - PRECEDENZE NELLA TRASFORMAZIONE

È riconosciuto il diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi indicati:

– Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del d. Lgs 81/2015 su richiesta del/la dipendente affetto/a da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente può chiedere l'ammissione al rapporto di lavoro a part-time. Il contratto a tempo parziale sarà stipulato a tempo determinato per la durata di anni quattro.

– Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, le dipendenti inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono chiedere l'ammissione al lavoro a part-time. Il contratto a tempo parziale sarà stipulato a tempo determinato per la durata di quattro anni.

– Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 7 del D. Lgs 81/2015, il/la dipendente può chiedere l'ammissione, per una sola volta, al rapporto di lavoro a part-time con una riduzione di orario non superiore al 50% in luogo del congedo parentale, entro i limiti del congedo ancora spettante

– Art 47 comma 1 lett. c) CCNL del 21.05.2018 comparto sanità: dipendente a tempo indeterminato nei confronti del quale sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che sia sottoposto ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, limitatamente alla durata del progetto.

Le suddette trasformazioni non sono considerate ai fini del raggiungimento dei contingenti fissati dal presente regolamento.

L'Amministrazione potrà concedere, su istanza del dipendente, un rapporto di lavoro part - time provvisorio di durata di mesi sei, rinnovabile, per esigenze eccezionali di carattere personale e/o familiare del lavoratore, compatibilmente con le esigenze organizzative dei Servizi.

DURATA E DECORRENZA E DELLA TRASFORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è disposta a tempo determinato per una durata non superiore a due anni salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale decorre, per i candidati utilmente collocati in graduatoria, dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto e comunque entro 6 mesi, fatte salve motivate esigenze organizzative.

La trasformazione del rapporto di lavoro è perfezionata con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale che indicherà:

- data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale, misto);
- percentuale dell'attività lavorativa rapportata al tempo pieno;
- retribuzione rapportata alla percentuale di lavoro da prestare rispetto al tempo pieno;

La trasformazione del rapporto di lavoro e la conseguente sottoscrizione di un nuovo contratto non comporta soluzione di continuità nel rapporto in essere con l'azienda. Per evitare problemi di riallineamento alla nuova situazione contrattuale, prima del passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale il dipendente deve fruire delle ferie maturate e deve procedere al recupero del monte ore maturato in costanza rapporto di lavoro a tempo pieno.

Al termine del contratto di lavoro a tempo parziale, il dipendente rientra a tempo pieno, fatta salva la concessione di ulteriori nuovi contratti di lavoro a tempo parziale secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento.

Il dipendente può rientrare a tempo pieno, prima della scadenza del contratto di lavoro a tempo parziale, su presentazione di richiesta scritta, salvo limitazioni di legge.

ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI – LIBERO PROFESSIONALI – LAVORO SUBORDINATO

Il dipendente, che opta per la prestazione di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quella a tempo pieno (18 ore lavorative), può svolgere anche altra attività lavorativa autonoma ovvero subordinata (come previsto dall'art 60 comma 6 del CCNL 21.05.201) salvo che tale attività non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta ovvero sussista una situazione di incompatibilità.

Qualora l'avvio di un'ulteriore attività lavorativa avvenga successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda, comunque entro il termine di quindici giorni, al fine di consentire alla stessa di effettuare le necessarie verifiche in merito alla compatibilità.

Costituisce conflitto di interessi lo svolgimento di attività che sia in palese contrasto con quella svolta dall'azienda o in concorrenza con essa. L'azienda si riserva la facoltà di valutare in concreto i singoli casi.

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa oltre il 50%, vige il dovere di esclusività dell'attività lavorativa.

La materia delle compatibilità ed autorizzazioni è disciplinata dal regolamento aziendale in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali al quale si rinvia integralmente.

L'osservanza delle disposizioni fissate dal presente regolamento è soggetta alle verifiche effettuate a campione sui dipendenti da parte dell'azienda.

RIENTRO AL TEMPO PIENO

L'ASP dispone il rientro a tempo pieno del dipendente qualora vengono meno i presupposti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza, a condizioni che vi sia disponibilità del posto in organico.

I dipendenti assunti a tempo parziale hanno diritto di richiedere la trasformazione a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione così come previsto dall'art 60 del CCNL 2016-2018.

DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore dal 28.07.2022.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il presente regolamento si applica alle domande di trasformazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.

I rapporti a tempo parziale in essere al 28.07.2022 vengono prorogati fino al 31.10.2022 e cesseranno alla predetta data. Tale disposizione non si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale concessi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e non più variati.

RINVIO

Per quanto non disciplinato dalle clausole del presente Regolamento in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nei C.C.N.L e nella normativa vigente.